## Correzione

# Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 7 novembre 2012 (RU 2012 6103; RS 813.11)

### Invece di:

Art. 64 Contenuto dell'annuncio

- <sup>1</sup> L'annuncio deve contenere i seguenti dati:
  - a. il nome e l'indirizzo del fabbricante;
  - il nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell'articolo 10 numero 2.2 della direttiva 1999/45/CE¹ o dell'articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP² se l'etichettatura non reca l'identità del fabbricante:
  - c. per le sostanze:
    - il nome chimico secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a-d del regolamento UE-CLP,
    - 2. il numero CAS.
    - 3. il numero CE,
    - 4. la classificazione e l'etichettatura.
    - 5. gli impieghi previsti,
    - per le sostanze pericolose per l'ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate.
    - 7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.

2012-3032 6659

<sup>1</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 12 cpv. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 4.

### Leggasi:

#### Art 64 Contenuto dell'annuncio

L'annuncio deve contenere i seguenti dati:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- h il nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell'articolo 10 numero 2.2 della direttiva 1999/45/CE3 o dell'articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP<sup>4</sup> se l'etichettatura non reca l'identità del fabbricante;
- per le sostanze: c.
  - il nome chimico secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a-d del regolamento UE-CLP.
  - 2. il numero CAS.
  - 3. il numero CE.
  - 4 la classificazione e l'etichettatura.
  - 5 gli impieghi previsti,
  - 6 per le sostanze pericolose per l'ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate.
  - per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie,
  - l'indicazione se la sostanza è considerata PBT o vPvB, 8.
  - la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, sempreché il fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile;

#### d. per i preparati:

- 1. il nome commerciale,
- 2. le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza,
- 3. la classificazione e l'etichettatura.
- 4. l'impiego previsto,
- 5 lo stato físico.
- per i preparati pericolosi per l'ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le categorie seguenti: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 12 cpv. 1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 4.

7. per i preparati che contengono nanomateriali: la composizione dei nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.

4 dicembre 2012

Cancelleria federale